

VINCENZO GIUFFRÉ  
Università degli Studi di Napoli Federico II

DALL'IMPERATORE "LEGGE VIVENTE"  
ALLA IDENTIFICAZIONE DEL DIRITTO CON LA LEGGE

Lezione tenuta nella Sede della M. D'Auria Editore  
il 22 gennaio 2008

1. La vicenda che mi propongo di mettere in luce si svolse tra il IV ed il VI secolo d.C. Il suo studio è stato perciò condizionato dalla storiografia che ha avuto ad oggetto quel periodo. La 'Storia della decadenza e caduta dell'impero romano' di Edward Gibbon (concepita a Roma nel 1764, ma elaborata tra il '76 e l' '88) segna – come si sa – una tappa fondamentale di tale storiografia. È vero che le sue proposizioni di fondo sono riscontrabili, in potenza, nella cultura settecentesca; le idee fondamentali, politiche morali religiose, che l'opera sottende erano quelle di Voltaire, che Gibbon conobbe già durante uno dei suoi viaggi attraverso l'Europa, ventenne, a Losanna. Ma l'intellettuale inglese aveva conoscenza di fonti, scienza e fantasia per inserire quelle proposizioni ed idee nel racconto di una grande epopea. E perciò la sua influenza sulle generazioni di storici seguenti fu enorme.

Anche per questo l'attenzione alla "strana morte dell'Europa romana" – come la qualifica Peter Heather, il più recente autore di un'opera di sintesi in materia – s'affievolì. E quell'età fu considerata una sorta di "buco nero", una terra di nessuno tra l'antichità e l'evo di mezzo, schivata dagli studiosi di entrambi i periodi. Salvatore d'Elia parlò di "mala sorte", di un "periodo storico sfortunato", "giudicato negativamente per secoli, come pochi altri".

Soltanto nell'ultimo cinquantennio quel tempo, ribattezzato "tarda antichità" è stato oggetto di studi innovativi, che però non sono stati ancora del tutto metabolizzati dalla *koiné* scientifica e dalla cultura di un vasto pubblico. Alla "riscoperta" non poco ha contribuito l'Associazione di Studi Tardoantichi assieme ad altri sodalizi di ricerca, come l'Accademia Romanistica Costantiniana.

La tarda antichità, riletta alla luce delle ricche testimonianze scritte ed archeologiche che ha lasciato, si è rivelata una vicenda storica in cui c'è molto di più dello scontro tra civiltà e della relativa alta politica, guerre e diplomazia. Molto di più di una crisi di istituzioni statuali ed anche sociali ed ideali. Era mossa da enormi fattori economici ed ideologici, su cui, a sua volta, incise.

Dette luogo ad una sofisticatissima produzione letteraria.

Comportò una rivoluzione nella concezione della *res publica*, del potere e della sua gestione, del diritto. Nell'impero romano, sia occidentale che orientale, l'ideologia era un fattore molto importante e lo stato promuoveva attivamente un certo modo di vedere il mondo. Ma c'erano anche apparati burocratici, tasse, organi giudiziari e tradizioni giuridiche con cui fare i conti. Ed anche questi gangli della vita quotidiana materiale mutarono profondamente. Le modificazioni influirono, a loro volta, sulla concezione stessa del potere imperiale.

Il lavoro dell'Associazione e dell'Accademia appena ricordate, importante per l'alta dignità storico-scientifica con cui è condotto, ha evidenziato tra l'altro l' 'autonomia' (la 'originalità') delle esperienze giuridiche dei secoli IV e V d.C., il cui studio tradizionalmente era stato troppo condizionato o dalla comparazione in negativo con quelle del principato, o dalla inclusione nell'indistinto periodo 'postclassico' quasi fossero soltanto inadeguati precedenti della sistemazione giustiniana. Ed ha segnalato, il lavoro dell'Associazione e dell'Accademia, la incidenza di quelle esperienze sugli sviluppi successivi, sino a noi.

Non per caso negli anni Novanta del secolo appena trascorso la European Science Foundation ha finanziato un progetto quinquennale di ricerca su "La trasformazione del mondo romano".

Qui, delle esperienze del IV e V secolo si vuole prospettare, da una angolazione nuova, una vicenda che attiene alle fonti del diritto – uno spicchio soltanto della poliedrica realtà tardoantica –, ma che ha avuto esiti che ancora s'avvertono nella cultura giuridica contemporanea dell'Europa continentale ed addirittura segnano le prospettive del diritto della comunità europea.

2. Prendiamo le mosse da quel che è stato qualificato di recente "un'apparente questione terminologica", ossia dal binomio *iura-leges*.

La bipartizione delle fonti nei due gruppi dei *iura* e delle *leges* (intesi come opere della giurisprudenza classica, e costituzioni imperiali), risale al Savigny, ha attraversato tutta l'esperienza codificatoria del XIX secolo, continua ad essere ripetuta tralattivamente, nonostante i rilievi critici di Jean Gaudemet, le complesse acquisizioni delle ricerche di Gian Gualberto Archi, i contributi chiarificatori di Franz Wieacker, la tenace attenzione alla problematica da parte di Franca De Marini Avonzo, a tacer d'altri, tra cui di certo non ultimo il nostro Lucio De Giovanni.

È fresca di stampa una monografia inserita nella collana della facoltà di Giurisprudenza di Tor Vergata, in cui la giovane studiosa Paola Bianchi rimette in crisi la valenza di quel binomio, notando tra l'altro: la finalità contingente

della sua enunciazione da parte del Savigny; la rarità estrema proprio della forma lessicale *iura-leges* (solo quattro casi tra il IV ed il V secolo, ed una volta nella *Pragmatica sanctio* del 554 d.C.); l'uso di normazione vigente nel suo complesso, non solo per richiamare *veteres leges responsaque prudentium*, il *ius antiquum*, *vetus*, e distinguerli dalle novità introdotte dalle corti imperiali.

Orbene, qui non interessa riaffermare che la dualità diritto giurisprudenziale-leggi imperiali non è correttamente rappresentabile con quel binomio, giacché contenuta invece in svariati lemmi. Insomma è chiaro ormai che quel binomio costituisce una “terminologia di comodo”, a voler usare una significativa locuzione del mio Maestro Antonio Guarino.

**3.** Interessa che la dualità esisteva ed era rilevata dai tecnici e dagli operatori del diritto.

È incontestabile, infatti, che la produzione tardoantica è caratterizzata dal fenomeno della raccolta di costituzioni imperiali, da una parte, e di materiale giurisprudenziale classico, dall'altra. Del resto, la legislazione costantiniana fa più volte riferimento a *rescripta divorum*, *ius vetus*, *constitutiones et leges*, *ordo iuris*, e *leges* come a corpi normativi non coincidenti (cfr. CTh. 12.11.1.2, 15.14.1, 10.10.3). Perfino la prima raccolta ufficiale, quella teodosiana – si fosse o no proposta davvero un apparato anche di *prudentium tractatus et responsa* accanto alle costituzioni imperiali, avesse o meno fallito, e per quali motivi, il raggiungimento del proposito – in ogni caso sopperì alla mancata inclusione degli scritti dei giuristi riportando autonomamente un ‘capo’ dell'ampia costituzione promulgata nel 426, in Occidente, dalla cancelleria di Valentiniano III, noto come la c.d. ‘legge delle citazioni’ (CTh. 1.4.3), che indicava quali opere dei *veteres iurisprudentes* potevano essere richiamate nei tribunali ed in che modo doveva essere valutata la loro rilevanza. E la *Interpretatio* al *Codex Theodosianus* non ebbe dubbi nel definire il *ius (vetus)* come l'elaborazione complessiva dell'ordinamento da parte dei giuristi classici (cfr. *inter.* a CTh. 3.13.2 e 3.16.2).

Se mai è opportuno precisare che sotto il termine convenzionale “*iura*” la moderna storiografia, sulla scorta di quanto emerge dalle fonti, include ogni normativa presa in considerazione, richiamata o riesaminata in sede interpretativa, dai *conditores*, *prudentes*, *commentatores*, *interpretantes* antichi (quindi anche le *leges publicae*, *edicta* magistratuali, i *senatusconsulta*, i *placita principum*, ecc.) ancora vigente. Per *iura* s'intendeva insomma il “patrimonio giuridico classico” che era “documentalmente rappresentato dalle opere dei *veteres iurisconsulti*” (ancora Guarino). Costituivano una sorta di enunciazione di principi generali (*ante litteram*) dell'ordinamento dei Romani.

È opportuno precisare inoltre che quel binomio e simili, che si riscontrano

anche nelle fonti più risalenti, tardorepubblicane e del primo principato, alludono e vogliono rappresentare per lo più la dialettica tradizione-innovazione. Una “dialettica complessa”, aggiunge l’Archi, che non si esaurisce in un rapporto di antitesi.

Non interessa, però, approfondire tale dialettica e la riproposizione del fenomeno in altre esperienze, anche contemporanee, ad onta del positivismo giuridico che aveva tentato di eliminarlo.

È noto che v’è chi (ad esempio, lo Zagrebelsky) individua un filo conduttore nella “intera vicenda storico-spirituale e concettuale della legge nel corso dei venticinque secoli di cui siamo figli”, che null’altro se non “il mutevole rapporto <tra> *lex* e *ius*”. Un dualismo, questo, se “non teorizzato dai romani”, tuttavia “vissuto come dato caratterizzante la propria esperienza giuridica e politica”, percepibile ancora nel *Corpus iuris* giustiniano.

Perfino nell’ambito della discussione sul processo di denazionalizzazione del diritto per la formazione di un ordinamento privatistico europeo, di fronte alla prospettiva di una codificazione v’è chi (il Gambaro) denuncia la “insoddisfacente percezione del rapporto tra “*leges* e *iura*”, identificando le prime con il diritto dei singoli stati costituito da disposizioni di fonte legislativa, ed i secondi con il ‘diritto comune’ dominato da fonti sapienziali (o espresso dalla ‘dottrina dei tribunali’, dal ‘diritto dei giudici’).

Oltre tutto, spesso, dai giuristi, anche giusromanisti, si abusa di termini romani usandoli in accezioni che appartengono se mai alla “tradizione romanistica” di orestaniana memoria.

4. La giustapposizione, nella tarda antichità, tra il precipitato degli interventi normativi imperiali e le regole (i principi) giuridici precedenti la si vuole prospettare qui sotto un diverso e poco usuale punto di vista: quello secondo cui, alla fine del processo dialettico, per identificare nelle costituzioni, e dunque nell’imperatore-legislatore, la fonte esclusiva del diritto vigente. Ciò che costituisce, a dirlo con felice espressione di Franco Casavola, il “preludio della ... subalternità della scienza dei giuristi dinanzi alla volontà della legge, quale tuttora tra noi”. Quel che ha fatto dire ad un giurista della portata di Giovanni Conso che “la voce dello studioso, anche il più illustre, non ha mai la benché minima efficacia giuridica, mentre alla legge, anche la peggiore, questa non manca mai”.

5. I connotati precipui del ‘diritto giurisprudenziale’ (dei *iurisprudentes* romani), sottintesi, ma non perciò non fortemente evidenziati da Pomponio, sono la puntualità dei *responsa* (che non a caso quel giurista considerò *ius ex non scripto* che tante perplessità ha sollevato negli interpreti); e la pluralità, non

solo nel tempo, delle soluzioni offerte, e dunque la natura di *'ius controversum'*, flessibile oltre che fluido.

Senonché, la politica centralista dello stato tardo-antico esigeva una organizzazione burocratica sempre più fitta, e la tendenza propria di ogni burocrazia – notava lo Schulz – è quella di dare esecuzione pedissequa al precetto, anche in funzione della propria tutela dietro istruzioni precise che evitassero contestazioni (e peggio) da parte dei sovraordinati per interpretazioni che si rivelassero poi per avventura sgradite (fenomeno evidenziato dalla sociologia nordamericana con il nome di *'protectionism'*).

Le leggi imperiali dapprima s'industrialarono, salva qualche innovazione, a riuocire le "scuciture" del controverso diritto giurisprudenziale. E l'imperatore apparve come "legge vivente" secondo un'immagine ricorrente soprattutto nella pubblicistica del IV secolo, la quale si ritrova, è vero, ancora nell'età di Giustiniano (*lex animata*, si legge in Nov. I.105.2.4), ma con ben diverso significato.

Lo era "legge vivente", l'imperatore, sia quando ancora la corte s'esprimeva con rescritti o qualcosa di simile, come l'*adnotatio* o talvolta la *pragmatica sanctio*, sia quando, specie da Costantino in poi, formulava "editti" e *leges generales*, che mettevano a punto problemi dell'amministrazione pubblica, dell'organizzazione economica, della giustizia penale e della *res militaris*, o intervenivano su istituti privatistici.

La produzione legislativa di tal fatta era pur sempre 'casistica', di stampo tradizionale: era sollecitata cioè da accadimenti ed esigenze particolari; e si affidava ad interventi puntuali, di non ampio respiro, con l'aspettativa che l'operatore giuridico avesse la capacità di desumere dalla regolamentazione del 'caso' i principi che ne erano alla base, e che la manifestata volontà imperiale fosse colta come imperativa e venisse generalizzata dall'interprete trasferendola senza deformazione nel trattamento di fattispecie analoghe.

Senonché l'esigenza dei pubblici funzionari e dei giudici cui peraltro l'esercizio della discrezionalità era sempre più limitato, e della folla anonima di legisti avvocati scribi e simili, era altra: l'esigenza di costoro era di avere punti fermi di riferimento cui ancorarsi.

Occorreva quanto meno qualche raccolta organica di fonti antiche indiscusse depurate da anacronismi, e di fonti contemporanee selezionate ed aggiornate. E si andarono formando, però, nelle biblioteche private e nelle officine librerie, sillogi di opere della ormai estinta giurisprudenza o sintesi delle stesse, e *corpora* delle *leges*. Si tentò di giustapporre (con le c.d. compilazioni miste) *iura* e *leges*. Con il che ebbe inizio un processo di tesaurizzazione/trasmmissione metodologicamente e morfologicamente diversa da quella che s'era avuta sino ai primi decenni del III secolo, intesa alla

puntualizzazione del ‘diritto’ piuttosto che del sapere giuridico.

6. A fronte di una produzione imperiale sempre più alluvionale, quei funzionari giudici legisti, ed anche gli utenti comuni del diritto, reclamarono altresì che fosse l’autorità, l’altissima autorità, a discernere, chiarire, illuminare i precetti ancora vigenti per evitare dubbi, confusioni e contraddizioni. Non per nulla Ammiano Marcellino si duole che la *iuris scientia* fosse stata distrutta dalla *legum discidia* (30.4.11). Non a caso l’anonimo autore *De rebus bellicis* – che è stato ritenuto plausibilmente appartenente al ceto dei curiali di una provincia latinoloquente (dell’Illirico), un borghese benestante, operante nella seconda del IV secolo – si duole nella prefazione (anche) delle *confusae legum contrariaeque sententiae*, e chiude il pamphlet con un capitolo (il XXI) “*de legum vel iuris confusione purganda*”.

Soprattutto al di fuori del campo privatistico, le *leges* imperiali mal si conciliavano con i principi enunciati dai *iura*.

In altra sede, studiando il VII libro del Teodosiano, ho ipotizzato che una siffatta constatazione da parte dei commissari teodosiani dovette presiedere, o per lo meno orientare, alla conversione del programma del 429 – che prevedeva (com’è *communis opinio*, sulla base della lettura di CTh. 1.1.5, 1.1.6 e Nov. Theod. 1.5-6) due codici, di cui il secondo, “*magisterium vitae*”, da denominare *Codex Theodosianus*, corredato da riferimenti a *tractatus* e *responsa* degli scomparsi *prudentes* – in quello varato nel 435, portato a compimento nel 437, promulgato nel 438 ed entrato in vigore nel 439 – nel quale si rinunci, fra l’altro, al corredo di *iura*.

Insomma, Antioco, *vir inlustris ex quaestor et praefectus* e gli altri commissari avrebbero rilevato che l’impiego di lezioni di *iura*, benché semplificate, avrebbero messo in crisi (almeno a me così pare) le *leges* che venivano escerpate, giacché, rispondendo a sollecitazioni diverse, le rispettive *rationes* erano intimamente confliggenti. Non fu quindi una inadeguatezza della prima commissione o l’eccessiva ambizione del programma originario a fare mutare disegno alla codificazione, ma un ripensamento opportuno, realistico e tempestivo imposto dai risultati parziali dei commissari insediati nel 429. Fu evidente che, per molte parti della codificazione (ed il plesso costituito dal diritto militare era fra queste) la giustapposizione di *tractatus* e *responsa prudentium* alle *leges* era non tanto difficile, quanto piuttosto di dubbia utilità se non addirittura, in certi casi, controproducente.

Difatti, quando Giustiniano dette luogo alla compilazione oltre che del *Codex* dei *Digesta* dovette dapprima intervenire con le c.d. *quingenta decisiones* e poi autorizzare Triboniano e compagni ad operare interpolazioni che permettessero di rendere precetti normativi quelle che erano state

manifestazioni di *iuris scientia*.

Da cosa derivava siffatta aporia? Dipendeva dal complesso gioco tra gli schemi giuridici tradizionali, la persistente psicologia collettiva, la dinamica delle conformazioni sociali e gli strumenti giuridici nuovi. A dirla in breve, *vetus ius* era espressione di fenomenologie sociali ancora persistenti soltanto nella mentalità generalizzata (che è una realtà anch'essa), ma non più corrispondenti alla vita materiale. Il fenomeno di tutta evidenza, per quanto attiene alla *res militaris*, a proposito, ad esempio, dell'arruolamento di *servi* – escluso in via di principio ma praticato di fatto –, la repressione dell'abbandono della vita militare (*emansio, desertio*) – che da un regolato *iudicium ducianum* quale ce lo prospettano Arrio Menandro e Paolo, passa, in certi contesti, all'autorizzazione al linciaggio –, e così esemplificando.

Era giocoforza che s'imponesse, nella pratica, il diritto della vita vissuta.

E tuttavia il Codice teodosiano – come si diceva – non seppe rinunciare, neppure esso, a richiamare, con la 'legge delle citazioni', le regole inattuali. Una evidente (forse consapevole) aporia.

7. Il fatto però che la cancelleria occidentale, con la costituzione del 426, avesse individuato un sistema di rinvii alle (sole) opere cui era possibile riferirsi regolando la loro valenza, e la codificazione orientale di Teodosio II si fosse proposta addirittura di escerpire ed includere nel *codex magisterium vitae* i *tractatus* e *responsa prudentium* complementari alle *leges*, finendo poi con il fare propria la costituzione occidentale, dovette sancire una percezione che circolava già, ossia che la vigenza dei *iura* dipendeva comunque dall'imperatore, perché derivava dal fatto di non aver egli innovato il *vetus ius*, o addirittura di averlo recepito, sia pure *per relationem*. Divenne, insomma, in qualche modo esplicito che la attingibilità dai *iura* derivava dall'autorità imperiale.

Le *leges* divennero, così, dominanti su ogni altra fonte.

Il processo fu ulteriormente stimolato da una serie di fattori. Tra questi, una diffusa mentalità, di cui è testimonianza il secondo dialogo dell'opera che possiamo chiamare qui *Domande e risposte*, attribuita a Cesario di Nazianzo (fratello del ben più rilevante Gregorio, operante tra la fine del IV e gli inizi del V secolo), ma forse di mano ignota dell'età giustiniana. Vi si afferma a chiare lettere che il diritto per eccellenza è quello che esprime in un testo scritto la volontà precettiva del legislatore: le concezioni ancestrali, l'educazione ricevuta dai padri, le consuetudini non sono "leggi nel senso stretto della parola", permeano ordinamenti praticati in terre lontane e primitive, "all'estremo confine della terra ...", insomma appartengono a tutt'altre civiltà.

E tuttavia, il processo si compirà soltanto con Giustiniano. Con lui, come

icasticamente scrive Danilo Dalla, “si esaurisce, in sostanza, la dicotomia tra *leges* e *iura*”. Né deve fare meraviglia – se ricordiamo gli interventi d’adeguamento dei documenti antichi operati con le *quingenta decisiones* e con le autorizzate manipolazioni da parte dei compilatori – quel che invece apparve come un “curieux paradoxe” al Gaudemet, ossia che mentre Codice e Digesto conferirono “matériellement” alla distinzione tra *leges* e *iura* una importanza che non aveva avuta mai prima, nello stesso tempo la compilazione ne segna la “morte”. La distinta raccolta di *leges* e di *iura*, per l’appunto, è soltanto un fatto fisico, pratico e formale. Nella sostanza, la pluralità delle fonti lascia il posto all’unicità del *ius* siccome promanante o fatto proprio e plasmato dalla volontà dell’imperatore, lui, Giustiniano. Sintomatica la differenza (la inconciliabilità), sottolineata da Giovanni Nicosia, tra il sistema pluralistico disegnato rispettivamente da Gaio (1.2) e dalle *Institutiones* giustiniane (1.2.3).

Perfino la consuetudine *praeter legem* è contrastata da Giustiniano, giacché, in presenza di lacune nell’ordinamento giuridico, occorre sempre rivolgersi all’imperatore, affinché veda a formulare la norma mancante: “possiamo prevedere che in futuro emergeranno nuovi affari, che non sono ancora imbrigliati dalle leggi – si legge nella costituzione *Tanta* del 533 –; se ciò accadrà, si dovrà chiedere l’intervento dell’imperatore ...” (cfr. anche la cost. 4, del 534).

E pure la interpretazione venne riservata all’autorità imperiale che Dio aveva preposto alle cose umane affinché dettasse misure e regole adeguate: con consapevole e lucida formulazione, in una costituzione emanata nel 529 (C. 1.14.12), a cavallo dunque tra la pubblicazione del nuovo Codice e l’inizio dei lavori per il Digesto, l’Imperatore affermò solennemente che egli era l’unico interprete del diritto: se v’era qualcosa d’oscuro occorreva rivolgersi a lui. Con il che si dette la stura al fenomeno della c.d. interpretazione autentica.

Queste le radici, nella civiltà occidentale, della mentalità che identifica il diritto con la legge.

Certo, la nuova concezione della *lex animata* impersonata dal sovrano partiva da lontano e vi concorsero svariati altri fattori, ideologici e materiali, al di là del processo su cui ho concentrato l’attenzione.

Certo, non imputabile (soltanto) a Giustiniano quella visuale “anchilosante” del diritto – a dirla con Paolo Grossi –, tanto meno la persistenza di tale visuale, il fatto cioè che “siamo stati troppo abituati alle virtù liturgiche del legislatore; siamo stati troppo abituati ad affidargli il monopolio delle produzioni giuridiche; siamo stati troppo abituati ad un culto acritico delle leggi: siamo stati troppo abituati all’ossequio della legge in quanto legge, cioè in quanto autorità e forma”.

Qui, però, non si può neppure accennare a momenti e fenomeni epocali che hanno concorso al radicarsi di siffatta mentalità: dalla nascita degli stati nazionali seicenteschi a seguito dello sgretolarsi del mondo medioevale e della crisi dell'esperienza dei comuni, ai regimi autoritari e totalitari del XX secolo; per non dire della necessitata 'variabilità' del diritto delle società industrialmente sviluppate, un diritto 'strumentale' che si trova a dovere soddisfare l'esigenza di crescenti richieste di adattamento agli accelerati mutamenti sociali, economici, tecnologici e così via, una esigenza, cioè, che confligge con il passo della giurisprudenza creativa, lenta, abbisognevole di tempo per incanalarsi in soluzioni condivise e stabili.

Ho voluto soltanto delineare – nulla di più – un filone del farsi di una mentalità che tutt'oggi spinge a chiedere per l'Europa unita codificazioni (sia pur di settori: proprietà, obbligazioni, eccetera) su base romanistica, quando invece le nuove forme di appartenenza e di relazioni contrattuali sono costruite ormai da professionisti consulenti d'impresa multinazionali e sono legittimate dai fori internazionali, costituendo una nuova '*lex mercatoria*'.

\* Referenze bibliografiche. Ampie liste di bibliografia aggiornata in P. HEATHER, *La caduta dell'impero romano. Una nuova storia*, orig. ingl. 2005, tr. it. Milano 2006, pp. 629-642; ed in P. BIANCHI, *Iura-leges. Un'apparente questione terminologica della tarda antichità. Storiografie storia*, Milano 2007, pp. 181-200.

Della DE MARINI AVONZO v. soprattutto *La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II*, ed. 1975.

Le espressioni del D'ELIA sono tratte da *Introduzione alla civiltà del Basso Impero*, 1972, p. 11; ma v. anche *La civiltà del Basso Impero nella storia delle civiltà antiche*, in *Koinonia* 1, 1977, pp. 5 ss.

Nell'ambito dell'attività editoriale dell'Associazione di Studi Tardoantichi, si v., per il tema trattato, spec. L. DE GIOVANNI, *Il libro XVI del Codice teodosiano. Alle radici della codificazione in tema di rapporti Chiesa-Stato*, ed. 1985.

Per la citazione del GUARINO v. *Storia del diritto romano*, ed., 1998, p. 553.

Sulla valenza dei *iura* cfr., da ultimo, le perspicue notazioni di ANTONIO MANTELLO, *Lezioni di diritto romano* 1, 1998, pp. 190 ss.

Per la citazione dell'ARCHI v. *Il problema delle fonti del diritto nel sistema romano del IV e V Secolo* (1970), in ID., *Studi sulle fonti del diritto nel tardo impero romano. Teodosio II e Giustiniano*, ed. 1990, p. 5.

Il lavoro di A. GAMBARO cui si allude “*Jura et leges*” nel processo di edificazione di un diritto privato europeo, in AA.VV., *Europa e diritto privato* 4, 1998, pp. 993 ss., spec. 1006.

Per G. ZAGREBELSKY, v. *Antigone e la legge che smarrisce il diritto*, pubblicato dal quotidiano *La Repubblica* n. 148 del 25 giugno 2003, ed *amplius Il diritto mite*, ed. 1992.

Sulla giurisprudenza come *ius dicere* dei tribunali, v., di recente, A. DE NITTO, *Diritto dei giudici e diritto dei legislatori*, 2002; e cfr. G. GORLA, *Giurisprudenza*, in *Enc. dir.* 1970, pp. 489 ss.

L’osservazione sulla burocrazia è di FRITZ SCHULZ, *History of Roman legal Science*, II ed. 1953, p. 263 = *Geschichte der römischen Rechtswissenschaft*, 1971, p. 337.

Il termine “scuciture” è di FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, *Verso la codificazione traverso la compilazione*, in AA.VV., *La codificazione del diritto dall’antico al moderno*, Napoli 1998, p. 303. Dello studioso v. anche le riflessioni esposte in *Dal diritto romano al diritto europeo*, 2006.

Per le mie ricostruzioni, mi permetto di rinviare a *Lecture e ricerche sulla “res militaris”*, 2, 1996, pp. 383 ss., 535 ss.

Sullo Pseudo-Cesario Nazianzeno, nella prospettiva ripresa nel testo, v. MARIO BRETONE, *Storia del diritto romano*, 1987, pp. 359-362.

La citazione di DALLA è tratta dal saggio *Fra ‘ius controversum’, discrezionalità del giudicante e assetti costituzionali*, in AA.VV., *Tradizione romanistica e Costituzione*, 2, 2006, p. 1029.

Per l’esegesi di NICOSIA v. il saggio *Iura condere* in *AUPA* 50 (2005) pp. 223 ss.

Per la citazione del GAUDEMET, v. “*Iura*” et “*leges*” (1950), ora in ID., *Etudes de droit romain* 1, 1979, p. 463.